



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO

www.iccasteggio.edu.it

Via Giovanni Dabusti, 24 – 27045 CASTEGGIO (PV) - Tel: 0383 82327

Email: pvic82400n@istruzione.it, pvic82400n@pec.istruzione.it

C.M. PVIC82400N – C.F. 95031850183 – Cod. un. UFNER1



ALLEGATO N. 1 ALLA C.I. N.45

REGOLAMENTO DI VIGILANZA E ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. 3, sentenza n° 1623/84) e riguarda tutto il personale operante all'interno della scuola (Dirigente, docenti, ATA, assistenti educativi).

DIRIGENTE	Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di adottare misure organizzative di amministrazione e controllo sull'attività del personale scolastico, con particolare riguardo all'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell'intervallo, all'ordinato afflusso e deflusso degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola, al mantenimento delle condizioni dell'ambiente scolastico e della disciplina e alla custodia di attrezzature dell'istituto che possano causare danni agli alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo. Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di fornire misure organizzative in materia, mentre l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente.
DOCENTI	La responsabilità -di fatto- ricade quasi totalmente in capo al personale docente dell'Istituto. Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti: 1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo 2. l'inversione dell'onere della prova. Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, IL DOCENTE STESSO È CHIAMATO A SCEGLIERE LA VIGILANZA. Riguardo al punto 2, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

	Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.
PERSONALE ATA	Il personale ATA è obbligato alla vigilanza con i seguenti compiti: - accoglienza e sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche - assistenza all'alternarsi dei docenti e degli alunni nelle aule - sorveglianza durante gli intervalli, con compiti di custodia generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009) - sorveglianza degli alunni che si recano ai servizi igienici, durante le ore di lezione o durante gli intervalli, con capacità di intervento immediato in tutti i casi in cui ne fosse ravvisata la necessità - presidio costante dei corridoi del piano di servizio e degli spazi assegnati, secondo le disposizioni fornite dal DSGA, SENZA ALLONTANARSI, se non per chiamata improcrastinabile degli uffici della scuola o per esigenze impellenti di pronto soccorso. - Compiti di vigilanza e accompagnamento connessi al servizio scuolabus e pre-scuola nei vari plessi.

PRE SCUOLA – POST SCUOLA

Fino all'inizio delle lezioni nella scuola primaria e dell'infanzia è previsto il tempo del pre-scuola per gli alunni che utilizzano tale servizio. Il servizio di pre-scuola si svolge nei locali della scuola e l'attività di vigilanza è a carico del personale della scuola o di personale individuato dai Comuni, secondo gli accordi fra le due istituzioni.

Il servizio di post-scuola è attivo in alcuni plessi; ha inizio al termine delle attività didattiche ed è organizzato dal Comune. La vigilanza è garantita dal personale individuato dal Comune.

Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.

VIGILANZA INGRESSO

TUTTI I DOCENTI (curricolari, di sostegno, di religione) sono in servizio 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni (*"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*, art.44, comma 7, CCNL scuola 2019-2021) in modo da attendere gli alunni all'ingresso o negli spazi preposti all'accoglienza nelle diverse sedi. Il docente in servizio alla prima ora è responsabile della sorveglianza della propria classe.

In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla Segreteria e al referente di plesso.

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, accompagnare alla porta della scuola gli alunni che scendono dagli scuolabus, chiudere il cancello al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza ed ai referenti di plesso che provvederanno alla sostituzione.

VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE (ritardi, permessi, uscita anticipata)

Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un collaboratore scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati la Direzione (tramite il personale di segreteria), nonché il referente di plesso, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o, in casi di estrema urgenza, alla divisione della classe.

In caso di emergenza non prevedibile sarà cura dei docenti titolari di classe in servizio predisporre la divisione degli alunni nelle classi vicine.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone MAGGIORENNI da questi formalmente delegate, occorre che sia assicurata mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità¹ a seconda delle circostanze.

Tali cautele sono le seguenti:

- a) osservanza puntuale dell'orario di servizio;
- b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore; per la SS 1° grado si fa riferimento al Regolamento relativo al progetto "La scuola in movimento".
- c) qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o, in mancanza, ad un collaboratore scolastico, il quale DEVE SOSPENDERE OGNI ALTRA

¹ Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono

- responsabilità dirigenziale
- responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie
- responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente
- responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiali e arredi
- responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate



ATTIVITA' per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o il referente del plesso che la classe è senza copertura.

Ovviamente i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono essere segnalati con istanza scritta all'ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

VIGILANZA USCITA

(“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”, art.44, comma 7, CCNL scuola 2019-2021)
L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni devono essere accompagnati all'esterno dell'edificio scolastico dai rispettivi insegnanti, avendo cura di verificare soprattutto per gli alunni piccoli che gli stessi siano ritirati dall'adulto che solitamente espleta questo compito.

In particolare:

1. gli alunni della Scuola dell'Infanzia escono SOLO SE accompagnati dai genitori o da persone MAGGIORENNI munite di delega scritta
2. gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati al cancello dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante, SE IMPOSSIBILITATO A PERMANERE, affida l'alunno al collaboratore scolastico che sollecita telefonicamente il genitore. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
3. gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono affidati all'incaricato comunale (persona delegata) da un collaboratore scolastico.
4. gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono accompagnati dal docente fino all'uscita dove, se in possesso di autorizzazione, raggiungono autonomamente la propria abitazione; in caso contrario vengono affidati a un genitore o altro adulto maggiorenne formalmente delegato. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico per la dimenticanza in classe di materiale scolastico o personale.

VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. L'utilizzo dei laboratori è regolamentato da specifiche disposizioni redatte dal responsabile dell'aula e affisse all'interno di ogni laboratorio che devono essere osservate da chiunque vi acceda con le classi.

Durante le ore di laboratorio o di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, strumenti, materiali non idonei. L'utilizzo delle aule ginniche è consentito unicamente per attività di corpo libero, per giochi con palloni in gommapiuma e altre attività adeguate all'ambiente.

E' obbligo da parte dei collaboratori scolastici custodire i prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi.

VIGILANZA DURANTE MENSA, RICREAZIONE, GIOCO

Mensa (scuola infanzia e primaria)

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL2006-2009; DLGS n° 59 del 19 febbraio 2004, art.7 comma 4 e Circolare n°29 del 5 marzo 2004).

I docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado che lasciano le classi/alunni al termine della mattinata nei giorni di mensa, devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai docenti assegnati al servizio durante tale periodo.

In ogni caso gli insegnanti non devono consentire ai propri alunni di recarsi in mensa da soli.

Inoltre i docenti e gli alunni non sono autorizzati a svolgere operazioni di servizio, di riordino, ad esclusione del solo proprio piatto, e di pulizia.

Nessun docente o collaboratore scolastico o genitore, se non previamente autorizzato dalla Direzione, ha accesso ai locali della refezione.

Ricreazione/intervallo

Durante la ricreazione, la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione; gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno e sorvegliati dai collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza anche i bagni.

Nei cortili, nei giardini o spazi verdi la vigilanza deve essere esercitata dai docenti; i docenti della scuola dell'infanzia, in particolare, avranno cura di mantenere dai bambini una distanza minima, che consenta l'intervento pronto e immediato allo scopo di prevenire cadute dai giochi attrezzati o iniziative repentine e non controllate.

Gioco

Il gioco va SEMPRE inteso come momento educativo e la scelta dello stesso è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente.

E' vietato consentire agli alunni giochi pericolosi che possano arrecare danno a se stessi o ad altri (ad esempio, lancio di QUALSIASI oggetto, gioco a palla o corsa all'interno degli edifici).

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di intervenire per sospendere lo svolgimento di un gioco ritenuto pericoloso.

VIGILANZA IN OCCASIONE DI INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono ad esercitare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose.



All'albo delle singole scuole deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento.

Se un alunno subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità.

In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei collaboratori scolastici per il controllo della classe lasciata eventualmente scoperta.

Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – l'alunno infortunato o colto da malore in modo che sia possibile consultare il medico di famiglia.

Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente provvede e cura subito, senza indugio, il trasporto dell'infortunato all'ospedale tramite ambulanza.

Fino a quando l'infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del genitore, resta affidato al docente.

Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguivano a offrire collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato; tempestivamente, l'incaricato delle sostituzioni o la segreteria, provvedono a individuare un docente sostituto che vigili sulla classe lasciata scoperta dal collega che assiste l'infortunato.

Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante o dal personale di segreteria:

- telefonicamente per i casi gravi;
- con comunicazione scritta e sottoscritta sul diario per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio, da consegnare in Segreteria in giornata.

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente (scuola dell'infanzia e primaria) e ogni coordinatore di classe (scuola secondaria) tenga disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro o dei telefoni cellulari dei genitori, o di un parente per intervenire prontamente nelle situazioni di emergenza.

Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'ASL o dal medico curante.

I docenti provvedono al ritiro di eventuali farmaci (o presunti tali) in possesso degli alunni; successivamente verificano, presso la segreteria, che l'alunno sia autorizzato all'autosomministrazione..

VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita SOLO PER GRAVI MOTIVI. In tal caso i genitori o altra persona maggiorenne da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento.

E' evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia.

I collaboratori scolastici accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento.

VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti. La normativa di riferimento recepisce le linee guida contenute nella C.M. n° 291/1992 e ss. mm. ii.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori individuato in base al numero dei partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.

E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti)
- le soste intermedie (controllo dei presenti)
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie)
- la navigazione
- percorsi su sentieri
- percorsi nel traffico urbano
- pernottamenti
- la visita a monumenti, musei, mostre ...

VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente che i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

In conclusione, l'Istituzione scolastica ha il dovere, attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati.

L'adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

L'inosservanza, totale o parziale, delle suddette disposizioni individua l'omissione dei doveri connessi alla funzione di riferimento (docente o non docente) e stabiliti contrattualmente (responsabilità disciplinare).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

VIGILANZA E CUSTODIA DI OGGETTI PERSONALI

Il personale della scuola è impegnato a garantire la massima cura negli adempimenti relativi alla vigilanza e alla sorveglianza degli alunni, come si evince da quanto esposto precedentemente.



Non è possibile pertanto assicurare la sorveglianza degli oggetti lasciati incustoditi dagli alunni (materiale scolastico, cellulari, dispositivi di riproduzione audio, accessori o altri oggetti personali) e delle biciclette (il cortile è chiuso ad estranei ma non è possibile per il personale della scuola associare ogni bicicletta al legittimo proprietario).

Si ribadisce quindi che la responsabilità della custodia di ogni oggetto personale introdotto nell'edificio o nelle sue pertinenze è unicamente a carico degli alunni e delle loro famiglie.

DIVIETI RIGUARDANTI I GENITORI E GLI ALUNNI

1. Ai genitori è vietato l'accesso alle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche: per eventuali comunicazioni verbali urgenti ai docenti o ai propri figli si dovrà utilizzare il tramite del collaboratore scolastico in servizio all'ingresso.
2. Non è consentito l'accesso degli alunni nei locali della scuola durante i colloqui/riunioni pomeridiane con gli insegnanti.
3. Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati **solo all'uso personale** degli alunni che li hanno portati.
4. Agli alunni non è consentito portare a scuola alimenti confezionati in casa o acquistati presso la distribuzione e da offrire ai compagni, anche in riferimento alla normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari).

Motivazioni del divieto:

- i dolci o altri cibi (es. pizzette) o bevande preparati in casa possono contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni;
- non presentano etichette che determinino la composizione dell'alimento, il suo valore dietetico, le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Sclavi

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amm.ne Digitale e normative connesse